

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI DI AVIS NAZIONALE
MODIFICA APPROVATA DALLA CONSULTA GIOVANI RIUNITASI A ROMA IL
21 – 22 GEN 2017
APPROVATO IN CONSIGLIO NAZIONALE IL 18 3 2017**

Art. 1 Denominazione della Consulta

1.1 La Consulta Nazionale Giovani dell'AVIS (di seguito CONSULTA) è espressione di AVIS Nazionale su indicazione delle Consulte Regionali Avis Giovani o equiparate, delle commissioni regionali o comunque dei gruppi giovani regionali ed opera come organizzazione associativa interna perseguendo le finalità di cui al successivo Art. 2.

1.2 La durata del mandato della Consulta e dell'Esecutivo coincide, salvo Assemblee elettive straordinarie, con quello del Consiglio e dell'Esecutivo di AVIS Nazionale.

Art. 2 Finalità della CONSULTA

2.1 La Consulta, nel rispetto delle finalità espresse nello statuto e regolamento associativo di AVIS Nazionale, si propone di:

- a) attuare le iniziative di politiche giovanili dell'Associazione, facendosi promotrice di iniziative di ampio respiro per una formazione puntuale e cosciente dei giovani su temi al centro delle problematiche nazionali e internazionali nel campo sociosanitario e del volontariato, con particolare riguardo alle tematiche trasfusionali e amministrativo/dirigenziali;
- b) favorire con funzioni di coordinamento la conoscenza delle iniziative promosse a livello regionale e la discussione delle tematiche dell'area giovanile, anche al fine di non farle sovrapporre tra loro e facilitando lo scambio di buone prassi.
- c) stimolare lo studio, la progettazione e la condivisione di materiale didattico e di promozione della cultura del dono del sangue e della solidarietà da proporre tra e alle Avis Regionali o equiparate e/o all'AVIS Nazionale o da queste proposte alla stessa Consulta;
- d) promuovere lo studio, la progettazione e la condivisione d'iniziative associative per i giovani rivolte alle Avis Regionali o equiparate e/o all'AVIS Nazionale o da queste proposte alla stessa Consulta.

Art. 3 Composizione della CONSULTA

3.1 Ogni AVIS Regionale o equiparata, partecipa alla composizione della Consulta nominando fino ad un massimo di tre (3) membri effettivi più tre (3) supplenti di cui deve dare espressa comunicazione ad AVIS Nazionale. Tra i membri effettivi designati, ogni Avis Regionale, nel rispetto dei propri regolamenti, indica il Referente con diritto di voto. Ogni Avis Regionale può variare i nominativi dei membri della consulta con espressa comunicazione ad AVIS Nazionale, secondo le modalità previste nei commi successivi. Ai fini dello svolgimento delle riunioni e delle votazioni, per il calcolo del numero legale, verrà tenuto conto del numero effettivo di Regioni che hanno mandato comunicazione.



Una Avis regionale o equiparata che non avesse indicato nessun membro effettivo all'inizio del mandato può indicarli anche successivamente. Ogni integrazione andrà ad incidere sul calcolo del numero legale.

3.2 Possono essere nominati membri della Consulta soci AVIS con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni.

3.3 È compito di ogni Avis Regionale o equiparata comunicare ad AVIS Nazionale i nomi dei propri 3 (tre) membri delegati effettivi e sino a 3 (tre) membri supplenti per la Consulta, che sono espressione delle Consulte Regionali o equiparate, e comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni. Le Avis Regionali o equiparate possono sostituire i nominativi della Consulta, sentite le proprie Consulte regionali o equiparate (ove presenti), anche a mandato in corso.

3.4 In ogni caso le comunicazioni di cui ai commi 1 e 3 non possono pervenire a lavori di Consulta iniziata.

Art. 4 Composizione dell'Esecutivo

4.1 La Consulta elegge, a maggioranza fra i propri componenti, un Esecutivo di sette (7) membri, di seguito ESECUTIVO. L'Esecutivo nomina al suo interno un Coordinatore ed un vice Coordinatore.

4.2 I componenti dell'Esecutivo non possono ricoprire tale incarico per più di due mandati. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui all'art. 7 comma 5.

4.3 Ove lo ritengano necessario, i membri dell'Esecutivo possono facilitare il raggiungimento delle finalità della Consulta, indicando la ripartizione, tra i suoi membri, di varie aree d'intervento e/o di Commissioni Tematiche anche in riferimento a quelle di AVIS Nazionale.

4.4 Il Coordinatore rappresenta l'Esecutivo nei rapporti con AVIS Nazionale nonché con eventuali soggetti esterni coinvolti nella gestione delle singole iniziative;

4.5 Nel caso di impossibilità temporanea del Coordinatore il Vice Coordinatore esplicherà le funzioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4.6 L'Esecutivo, o il Coordinatore per esso, può prender parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di osservatore e senza diritto di voto, per partecipare alle attività di indirizzo della politica associativa nazionale.

Art. 5 Convocazione e svolgimento delle riunioni di CONSULTA

5.1 Le riunioni della Consulta vengono convocate dal Responsabile dell'area di riferimento dell'AVIS Nazionale e dal Coordinatore o su richiesta di almeno 1/3 delle Avis regionali o

equiparate rappresentate. Alle riunioni della Consulta, oltre ai tre membri nominati ex art. 3 c.1, possono comunque partecipare tutti i Soci AVIS, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in qualità di osservatori. Qualora impossibilitati a partecipare alle riunioni della Consulta, i membri devono comunicarlo tempestivamente a seguito della convocazione per permettere all'Esecutivo di predisporre la riunione in videoconferenza di cui al successivo comma 4.

5.2 L'espressione di voto, quando ritenuta necessaria, viene esercitata dal Referente ex art. 3.1 nella misura di un (1) solo voto per ogni Avis Regionale o equiparata, a prescindere dal numero dei membri effettivi, ovvero dei giovani osservatori presenti. In assenza del Referente, lo stesso comunicherà, entro l'inizio della riunione, in forma scritta il nominativo del membro della consulta che sarà delegato al voto. Qualora tutti i rappresentanti di cui al precedente art. 3, c.1 di un'Avis Regionale o equiparata siano impossibilitati a partecipare alla riunione anche in videoconferenza, il voto può essere espresso da un osservatore, se in possesso di delega scritta da parte dell'Avis Regionale di appartenenza su indicazione del Referente.

5.3 Ad ogni riunione di Consulta deve essere redatto un verbale la cui copia, previa approvazione da effettuare durante la seduta successiva, deve essere resa disponibile a tutti i membri della Consulta Giovani ed inviata all'AVIS Nazionale.

5.4 Nei casi previsti dal precedente comma 1, la riunione può tenersi anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza a condizione che siano rispettati i principi del metodo collegiale e della parità di trattamento. Il Coordinatore o un membro dell'Esecutivo suo delegato, dopo aver riconosciuto l'identità degli intervenuti e verificato il numero legale, dichiara aperta la riunione. Tutti i presenti possono visionare ed intervenire sui temi posti all'ordine del giorno ed esprime il proprio voto, qualora non sia previsto voto segreto. Nei casi in cui dall'ordine del giorno sia prevista una votazione a scrutinio segreto (da indicarsi al momento della convocazione) la riunione non potrà svolgersi in videoconferenza.

Art. 6 Convocazione e svolgimento delle riunioni di ESECUTIVO

6.1 Le riunioni dell'Esecutivo vengono convocate dal Responsabile dell'area di riferimento dell'AVIS Nazionale e dal Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Esecutivo.

6.2 Possono tenersi riunioni in modalità di conferenza telefonica o videoconferenza con le modalità previste all'art. 5 c. 4

6.3 Il Responsabile dell'area di riferimento di AVIS Nazionale, o il suo delegato, partecipa alle riunioni dell'Esecutivo, ma senza diritto di voto.

6.4 Per motivate esigenze possono partecipare all'Esecutivo collaboratori in seguito ad espresso invito esplicitato in sede di convocazione

6.5 Per motivate esigenze giustificate dall'Ordine del Giorno della riunione di Esecutivo possono partecipare allo stesso, qualora non coincidano con un membro dell'Esecutivo stesso, collaboratori e/o referenti per progetti specifici, in seguito ad espresso invito esplicitato in sede di convocazione.

6.6 Ad ogni riunione di Esecutivo deve essere redatto un verbale, la cui copia, previa approvazione da effettuare durante la seduta successiva, sarà consultabile dai componenti della Consulta facendone richiesta alla segreteria di AVIS Nazionale.

Art. 7 Rinnovo delle cariche

7.1 Alla scadenza del mandato il Coordinatore uscente, d'intesa con il Presidente di AVIS Nazionale o suo delegato, provvederà alla convocazione della Consulta per l'elezione del nuovo Esecutivo, in concomitanza o nei mesi successivi al rinnovo delle cariche dell'AVIS Nazionale.

7.2 Potranno candidarsi all'Esecutivo coloro che hanno un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Non sono eleggibili a membri dell'Esecutivo Nazionale coloro che alla data delle elezioni ricoprono la carica di Coordinatore della Consulta Giovani Regionale.

7.3 Le candidature, una per Regione, devono essere espressione delle realtà giovanili regionali, presentate all'inizio dei lavori della Consulta, da ogni Referente Regionale delle Consulte Giovani o equiparate, dietro comunicazione scritta della propria Avis Regionale o equiparata.

7.4 Ai fini dell'elezione, il territorio nazionale è suddiviso in tre aree territoriali, di seguito elencate:

NORD = Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Svizzera, Veneto, Trentino, Alto Adige - Südtirol, Friuli Venezia Giulia.

CENTRO = Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Emilia- Romagna.

SUD = Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Molise, Abruzzo.

7.5 I membri dell'Esecutivo uscente non ricandidabili negli Esecutivi successivi, costituiscono il Comitato Elettorale per il rinnovo delle cariche. Il Comitato Elettorale cura e presiede le operazioni di voto e di scrutinio delle schede. Il comitato elettorale nomina al suo interno un Presidente. La votazione per l'elezione dei componenti l'Esecutivo avverrà a scrutinio segreto. Risulteranno eletti i sette (7) giovani più votati, a condizione che le tre aree territoriali siano rappresentate almeno da due (2) eletti e da non più di tre (3).

In caso di rinuncia o mancata accettazione di uno degli eletti si procederà alla sua sostituzione nel modo seguente:

- a) Subentrerà il primo dei non eletti rispettando il principio di territorialità;
- b) Nel caso in cui non sia possibile ottemperare al principio di territorialità subentrerà il primo dei non eletti che abbia riportato il maggior numero di voti a livello nazionale;
- c) nell'eventuale remota possibilità che non si riesca a identificare il componente secondo le modalità di cui alle precedenti lettera a) e b), l'Esecutivo eletto provvederà alla prima riunione utile o comunque entro i 6 mesi dall'elezione, a convocare una Consulta Elettiva per la elezione del componente mancante-

7.6 Il voto di ogni Avis Regionale o equiparata è espresso dal Referente o da un altro membro della Consulta rispondente ai requisiti di cui all'art. 3, ovvero un altro socio osservatore in possesso di delega scritta da produrre prima dell'inizio delle operazioni di voto; tutti coloro che hanno diritto di voto potranno esprimere fino a due terzi (2/3) delle preferenze, senza vincoli di area territoriale.

7.7 In caso di dimissioni successive all'accettazione della carica di un componente dell'Esecutivo



si procederà alla sua sostituzione come da previsto dalle lettere a) e b) dal comma 7.5. L'accettazione della carica sarà verbalizzata in occasione della successiva riunione dell'Esecutivo Nazionale Giovani. In caso di impossibilità a conseguire la sostituzione sarà la Consulta, in occasione del primo incontro utile, ad eleggere il nuovo membro dell'Esecutivo, nel rispetto delle regole elettive di cui ai commi precedenti.

Art. 8 Regole di comunicazione

8.1 Le comunicazioni ufficiali dell'Esecutivo, dopo essere state visionate e validate dal Responsabile dell'area di riferimento dell'AVIS Nazionale, devono essere inoltrate dalla segreteria dell'AVIS Nazionale ai componenti dell'Esecutivo e indirizzate a seconda dell'argomento ai vari destinatari. Le convocazioni dell'Esecutivo sono consultabili dai componenti della Consulta Nazionale.

8.2 La convocazione della Consulta e le comunicazioni ufficiali relative alla medesima, dopo essere state visionate e validate dal Responsabile dell'area di riferimento dell'AVIS Nazionale, devono essere inoltrate dalla segreteria dell'AVIS Nazionale alle Avis Regionali o equiparate ed a tutti i componenti della Consulta. Le convocazioni della Consulta sono pubblicate sul sito di AVIS Nazionale.

Art.9 SPESE

9.1 Le spese per il funzionamento dell'Esecutivo sono a carico dell'AVIS Nazionale, nell'ambito del budget dell'area di competenza.

9.2 Le spese dei membri della Consulta che non fanno parte dell'Esecutivo sono a carico dell'Avis Regionale o equiparata di appartenenza.

Art. 10 NORME FINALI

10.1 Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento a quanto stabilito nel vigente statuto e regolamento associativo di AVIS Nazionale.

10.2 Per Avis equiparate alle Avis Regionali, s'intendono: l'Avis Alto Adige – Südtirol, l'Avis del Trentino e l'Avis Svizzera.

Art. 11 NORME TRANSITORIE

11.1 Le norme contenute all'interno del presente regolamento entrano in vigore dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo di AVIS Nazionale per il mandato 2017/2021.